# REGOLAMENTO (CEE) N. 1123/89 DEL CONSIGLIO

## del 27 aprile 1989

## che modifica il regolamento (CEE) n. 2601/69 per quanto concerne il regime di aiuto alla trasformazione e che modifica le norme di applicazione dei limiti d'intervento per determinati agrumi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 2 e l'articolo 234, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il regolamento (CEE) n. 2601/69 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2241/88 (5), prevede un regime di compensi finanziari per favorire la trasformazione di talune varietà di arance nel quadro di contratti che assicurano, a un prezzo minimo di acquisto per il produttore, l'approvvigionamento regolare dell'industria di trasformazione;

considerando che il prezzo minimo per il produttore è calcolato in base al prezzo di acquisto, maggiorato del 10 % del prezzo di base, valido per le varietà di arance che per le loro caratteristiche sono normalmente destinate alla trasformazione;

considerando che la produzione di mandarini resta eccedentaria rispetto alle possibilità di assorbimento del mercato; che le misure di riconversione attualmente in vigore e le altre misure strutturali esistenti non hanno ancora dato pieni risultati; che la produzione di mandarini satsuma e di clementine si è notevolmente sviluppata; che è pertanto necessario incoraggiare temporaneamente la trasformazione di questi agrumi a frutti piccoli in succhi facendoli beneficiare del regime vigente per le arance, nonché la trasformazione dei mandarini satsuma e delle clementine in segmenti in scatola, durante le campagne da 1989/1990 a 1991/1992 incluse;

considerando che in base all'articolo 16, paragrafo 4, all'articolo 18, paragrafo 1 e all'articolo 19, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1119/89 (7), i prezzi di ritiro delle arance, dei mandarini, dei mandarini satsuma e delle clementine sono quelli dei prodotti sfusi in un mezzo di trasporto senza distinzione di varietà e calibro;

considerando che per incoraggiare i produttori a presentare i loro prodotti alla trasformazione piuttosto che al ritiro è opportuno prevedere che il prezzo minimo alla trasformazione venga fissato al livello più alto del prezzo di ritiro di ciascuno di essi, valido durante i periodi nei quali si hanno forti ritiri;

considerando che per evitare ogni distorsione concorrenziale è opportuno prevedere che i compensi finanziari concessi per la trasformazione dei mandarini, dei mandarini satsuma e delle clementine siano fissati a un livello tale che, per ciascuno di questi prodotti, la differenza tra il prezzo minimo e il compenso finanziario, cioè l'«onere per l'industria», sia identico a quello per l'acquisto di arance tenendo conto della differenza di resa in succo;

considerando che per quanto concerne la trasformazione dei mandarini satsuma e delle clementine in segmenti in scatola, conviene prevedere che la compensazione finanziaria sia fissata al livello della compensazione finanziaria concessa per la trasformazione degli stessi prodotti in succo;

considerando che per assicurare l'efficacia dei limiti esistenti nel settore degli agrumi è necessario, a seguito delle modifiche introdotte dal presente regolamento al regime di aiuto alla trasformazione di questi prodotti, modificare le norme di applicazione di tali limiti per tener conto dei quantitativi consegnati alla trasformazione;

considerando che l'articolo 119, punto 4 dell'atto di adesione ha limitato a talune varietà le arance che possono beneficiare del regime di aiuto alla trasformazione in Spagna durante le prime quattro campagne successive all'adesione; che, tenuto conto dell'insieme delle misure prese nel settore della trasformazione delle arance, conviene non applicare più, durante la campagna 1989/1990, le predette disposizioni dell'atto di adesione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 2601/69 è modificato come segue:

(1) GU n. C 82 del 3. 4. 1989, pag. 62.
(2) Parere reso il 13 aprile 1989 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) Parere reso il 31 marzo 1989 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(4) GU n. L 324 del 27. 12. 1969, pag. 21.
(5) GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 11.
(6) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(7) Vedi pagina 12 della presente Gazzetta ufficiale.

1) Il titolo è sostituito dal titolo seguente:

«Regolamento (CEE) n. 2601/69 del Consiglio, del 18 dicembre 1969, che prevede misure speciali per favorire il ricorso alla trasformazione per i mandarini, i mandarini satsuma, le clementine e talune varietà di arance»

2) L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 1*

Le azioni intraprese nel quadro delle norme di cui all'articolo 2 e intese ad assicurare ai mandarini, ai mandarini satsuma, alle clementine e alle arance un'utilizzazione più conforme alle loro caratteristiche, grazie ad un maggiore ricorso alla trasformazione in succo e, per quanto riguarda i mandarini satsuma e le clementine, alla trasformazione in segmenti in scatola, beneficiano del contributo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 3.»

3) Il testo dell'articolo 2, paragrafo 2, seconda frase è sostituito dal testo seguente:

«Questo prezzo è fissato, per ciascuno dei prodotti in questione, al livello del prezzo di ritiro più elevato, valido durante i periodi di forti ritiri.»

4) L'articolo 3 è modificato come segue:

— il testo del paragrafo 1, secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«Per le arance il compenso finanziario è fissato ad un livello tale che la differenza tra il prezzo minimo e il compenso finanziario, cioè l'onere per l'industria, non si discosti, rispetto alla differenza della campagna precedente, di un importo superiore a quello derivante dall'aumento del prezzo minimo, l'aumento della differenza dovendo sempre essere uguale almeno al 50 % dell'aumento del prezzo minimo. Tuttavia, per la campagna 1989/1990, il compenso finanziario è fissato ad un livello tale che l'onere per l'industria resti uguale a quello vigente nella campagna 1988/1989.»

— al paragrafo 1, dopo il secondo comma sono aggiunti i commi seguenti:

«Per i mandarini, i mandarini satsuma e le clementine, il compenso finanziario è fissato ad un livello tale che, per ciascuno di questi prodotti, l'onere per l'industria sia uguale all'onere per l'industria per le arance, tenendo conto delle differenze di resa in succo.

Per i mandarini satsuma e le clementine la compensazione finanziaria per la trasformazione in segmenti in scatola è fissata al livello della compensazione finanziaria concessa per gli stessi prodotti a norma del terzo comma.»

— è aggiunto il paragrafo seguente:

«1 bis. L'articolo 1 è applicabile ai mandarini, ai mandarini satsuma e alle clementine soltanto fino alla campagna 1991/1992 inclusa.»

*Articolo 2*

I quantitativi di arance consegnati alla trasformazione nel quadro del regolamento (CEE) n. 2601/69 sono aggiunti ai quantitativi conferiti all'intervento per la valutazione del superamento del limite fissato per questo prodotto in applicazione dell'articolo 16 ter del regolamento (CEE) n. 1035/72. A tal fine, detto limite è aumentato di una quantità pari alla media dei quantitativi di arance per i quali è stato versato un compenso finanziario durante le campagne da 1984/1985 a 1988/1989 incluse.

*Articolo 3*

Per l'applicazione dell'articolo 16 bis, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1035/72, i quantitativi di mandarini, di mandarini satsuma e di clementine consegnati alla trasformazione nel quadro del regolamento (CEE) n. 2601/69 sono assimilati:

— ad una produzione destinata al consumo allo stato fresco per la fissazione dei limiti di intervento,

— a un quantitativo che beneficia di un provvedimento di intervento per constatare un eventuale superamento dei limiti di intervento.

*Articolo 4*

Le disposizioni dell'articolo 119, punto 4 dell'atto di adesione che fissano i quantitativi di arance che possono beneficiare di un aiuto alla trasformazione in Spagna non si applicano durante la campagna 1989/1990.

*Articolo 5*

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72.

*Articolo 6*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dall'inizio della campagna 1989/1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 aprile 1989.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. BARRIONUEVO PEÑA